

**CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI GARANZIA E LA
CONCESSIONE DI GARANZIE**

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, nata a Torino il 25 maggio 1965, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata a Torino in data 3.2.2022 n. 4729, (nel seguito denominata Finpiemonte)

E

Banca XXXXXX,

.....

.....

.....

.....

(nel seguito Banca)

e quando congiuntamente le Parti

PREMESSO

1. che con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti; in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
2. che ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*";
3. che Finpiemonte, in virtù della predetta Convenzione Quadro e degli specifici contratti di affidamento stipulati con le singole Direzioni Regionali, è assegnataria di Fondi di Garanzia disposti dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti Pubblici, per la concessione, a favore dei beneficiari piemontesi e delle banche convenzionate, di specifiche garanzie a sostegno dell'economia regionale e per agevolare l'accesso al credito bancario;
4. che Finpiemonte intende regolare, con la presente Convenzione, l'utilizzo dei Fondi di Garanzia, per la concessione di garanzie fideiussorie a prima richiesta a valere su finanziamenti (o co-finanziamenti agevolati) erogati dalla Banca ai beneficiari in possesso

dei requisiti e che attuino le iniziative previste dagli specifici Bandi e Misure di riferimento affidate dalla Regione (e/o da altri Enti Pubblici) a Finpiemonte;

5. che per la gestione delle garanzie fideiussorie, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per la concessione delle garanzie
6. che le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in base alle caratteristiche delle Misure di riferimento e dei beneficiari coinvolti, un moltiplicatore adeguato per determinare l'importo massimo di garanzie concedibili da Finpiemonte;
7. che la Banca è interessata a disciplinare e promuovere tale tipo di operatività tra le Parti, secondo le disposizioni della presente Convenzione Quadro (Convenzione), previa adesione alle singole misure di cui Finpiemonte si impegna a fornire adeguata scheda tecnica tenendo fermi tutti gli aspetti già regolati dalla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Tutto quanto riportato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

La presente Convenzione disciplina tra le Parti la concessione, gestione, escussione delle garanzie fideiussorie con l'intervento dei Fondi di Garanzia di cui in premessa, previa adesione da parte della Banca alle singole misure, di cui Finpiemonte si impegna a fornire la relativa scheda tecnica (Scheda Tecnica di Misura).

Art. 3 – Natura e contenuto delle Misure agevolate

1. Con riferimento a ciascun Fondo di Garanzia attivato con la Banca, Finpiemonte provvederà a fornire le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle singole operatività, disciplinando in particolare:
 - a) i requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti beneficiari ammissibili;
 - b) le finalità e le tipologie degli investimenti e degli interventi ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
 - c) i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità (misura massima e minima e percentuale dell'impegno di garanzia con Fondi Pubblici) e le modalità di applicazione delle garanzie da riconoscere ai soggetti beneficiari ammissibili;
 - d) il valore del moltiplicatore e dotazione del fondo;
 - e) l'indicazione se la garanzia agisce come sostitutiva o meno;

- f) le procedure di presentazione delle domande, nonché le competenze istruttorie ed indicazioni circa l'esame della documentazione richiesta a corredo delle pratiche.

La concessione delle garanzie si inserisce nell'ambito degli interventi pubblici di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è disciplinata dal D.Lgs. n.123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 4 – Ammissibilità ai Fondi di Garanzia

Finpiemonte, o altro Ente pubblico, ove previsto, provvederà ad esprimere, per ciascuna domanda presentata, il proprio parere sulla conformità della stessa alle finalità ed ai requisiti di merito e di priorità previsti dai Bandi e dalle disposizioni attuative connesse ai singoli Fondi di Garanzia (Disciplina di riferimento), dichiarando conseguentemente l'ammissibilità alla concessione delle relative garanzie fideiussorie.

Art. 5 – Concessione delle garanzie

1. La Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione e adesione alle singole schede tecniche di misura, ad esaminare, in piena autonomia di giudizio e secondo i propri criteri di affidabilità, richieste di finanziamento secondo le finalità esposte negli specifici programmi d'intervento, da effettuarsi con mezzi propri e con garanzia di Finpiemonte.
2. La Banca, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della concessione di garanzia da parte di Finpiemonte, adotta, previa richiesta del prestatore, la decisione di accordare il finanziamento, che sarà comunicata anche a Finpiemonte, ovvero esprime parere negativo. Detta comunicazione, redatta su modulo standard predisposto da Finpiemonte che viene allegato alla presente Convenzione, dovrà contenere, in caso di esito positivo:
 - a) l'importo e la durata del finanziamento deliberato;
 - b) i dati finanziari (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, ammortamento etc...);
 - c) eventuali ulteriori garanzie sul finanziamento, nel rispetto delle modalità consentite dalle Discipline di riferimento.
3. Ove previsto dalla Disciplina di riferimento, la Banca potrà accogliere la richiesta di finanziamento, prima della presentazione a Finpiemonte della domanda di accesso ai benefici di cui allo specifico Fondo di Garanzia; la concessione del finanziamento si intende sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo della successiva istruttoria di Finpiemonte per la concessione della garanzia.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria di cui al precedente punto 2, Finpiemonte rilascerà garanzia fideiussoria a favore della Banca nell'interesse del beneficiario, secondo il testo che si allega alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale; Finpiemonte trasmetterà in tempo utile l'originale alla Banca, per il perfezionamento del finanziamento, a condizione che siano presenti tutti i requisiti

richiesti.

Art. 6 – Caratteristiche dei finanziamenti garantiti – Rinvio alla Convenzione per la erogazione di co-finanziamenti agevolati

1. La forma tecnica delle operazioni garantibili dai Fondi di Garanzia consiste in un finanziamento "a scadenza", di importo fino al 100% dell'investimento/progetto ammesso.
2. Il rimborso del finanziamento in rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate con quote capitali costanti e conteggiate a fine periodo solare, le scadenze di ammortamento e pre-ammortamento ordinario, i limiti minimi e massimi di intervento, saranno indicati nelle istruzioni relative ai singoli Interventi.
3. Al finanziamento concesso con fondi bancari verrà applicato un tasso di interesse annuo pari:
 - a) all'Euribor, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);
 - b) all'Eurirs, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso).

Il beneficiario esprimerà discrezionalmente, tramite la Banca, la propria preferenza per il tasso variabile o il tasso fisso, salvo diverse indicazioni previste nei Bandi delle singole misure.

4. La Banca si impegna a comunicare a Finpiemonte gli spread minimi e massimi applicati ai singoli interventi e le relative variazioni, per consentire a Finpiemonte di darne adeguata informativa ai beneficiari sul proprio sito web. Il contenuto di tale informativa sarà concordato con la Banca.
5. Nel caso in cui Finpiemonte conceda, unitamente alla garanzia, un finanziamento agevolato con fondi rotativi, il finanziamento stesso, per la quota pubblica, è regolato dalla Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione, in essere tra la Banca e Finpiemonte.

Art. 7 – Caratteristiche delle garanzie

1. Le garanzie fideiussorie sono concesse da Finpiemonte con le seguenti modalità:
 - a) a costo zero, salvo eventuali diverse specifiche previste dalle Discipline di Riferimento;
 - b) per un importo massimo pari all'importo del finanziamento in linea capitale e comunque non superiore a quello indicato nella specifiche Discipline di Riferimento; la garanzia non si estende agli interessi e/o agli altri oneri accessori, fatto salvo ove eventualmente previsto nelle misure di riferimento;
 - c) con validità dalla data di erogazione del finanziamento per una durata di ulteriori 6 mesi oltre la scadenza del finanziamento stesso e comunque, secondo quanto previsto dalle specifiche Discipline di Riferimento. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta alcuna richiesta di pagamento, la garanzia si intende priva di efficacia.

In caso di risoluzione anticipata dei finanziamenti la garanzia fideiussoria ha durata di 6 mesi dalla data di risoluzione stessa;

- d) il rimborso parziale del finanziamento comporta una progressiva proporzionale riduzione automatica, senza necessità di benestare della Banca, dell'importo della fideiussione in relazione ai progressivi rimborsi operati dai beneficiari in favore della Banca;
 - e) il Fondo di Garanzia, nel rispetto della specifica Disciplina di Riferimento, opera di norma come garanzia "sostitutiva", per cui la Banca non può richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo stesso, salvo eventuali diverse prescrizioni disposte nelle Discipline di Riferimento.
2. La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore del valore di ciascun Fondo di Garanzia per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte. L'intervento dei fondi pubblici (e di Finpiemonte), in caso di escussione delle garanzie, è quindi limitato alla dotazione di ogni singolo Fondo di Garanzia. Il valore esatto di tale moltiplicatore verrà concordato e formalizzato tra le Parti nel momento in cui Finpiemonte fornirà le informazioni di cui al precedente articolo 3, comma 1.

In caso di inadempimento del beneficiario, Finpiemonte onorerà l'impegno di pagamento a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il finanziamento (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) secondo tempi, modalità e condizioni di cui al seguente art. 9.

3. La Banca si impegna a comunicare a Finpiemonte, l'eventuale decisione di rinegoziare con il beneficiario il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento, purché tutto ciò avvenga con il preventivo nulla osta di Finpiemonte, in tal caso la garanzia fideiussoria sarà automaticamente prorogata fino alla nuova scadenza del finanziamento, sempre previo consenso scritto di Finpiemonte.
4. Il completo rimborso del finanziamento da parte del beneficiario estingue immediatamente e automaticamente la garanzia, fatto salvo il principio della reviviscenza della garanzia fideiussoria a seguito dell'annullamento, revoca o revocatoria (ordinaria o fallimentare) dei pagamenti effettuati dal beneficiario.

La Banca si impegna a informare Finpiemonte circa l'intervenuto rimborso dei finanziamenti da parte dei beneficiari mediante (a scelta della Banca):

- rendicontazione mensile/trimestrale su iniziativa della Banca;
- consultazione diretta da parte di Finpiemonte delle piattaforme messe a disposizione dalle Banche;
- rendicontazione entro 30 giorni dalla richiesta scritta trimestrale di Finpiemonte.

Art. 8 - Obbligazioni della Banca

1. La Banca si impegna a inserire nel contratto di finanziamento:
 - a) nella parte relativa agli obblighi e dichiarazioni della parte finanziata, che il beneficiario dichiara di prendere atto e conoscere che:

- i. la concessione delle garanzie pubbliche si inserisce nell'ambito degli interventi regionali (o di altri azionisti di Finpiemonte) di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è regolata, oltre che dalla Disciplina di Riferimento, dal D.Lgs. n.123/1998;
 - ii. in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso alla garanzia e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel Contratto di Finanziamento, Finpiemonte, ove previsto, potrà adottare provvedimento di revoca della garanzia e del relativo beneficio inteso come valore economico della garanzia ove fosse stata rilasciata a costo zero, ferma restando la validità della garanzia così come previsto dall'art. 5 del testo della fidejussione allegato alla presente.
- b) nella parte relativa alla revoca/risoluzione e recupero del finanziamento e revoca della garanzia che: "il beneficiario finanziato dichiara di essere a conoscenza che nel caso di revoca della garanzia da parte di Finpiemonte, il credito conseguente all'escussione della garanzia, nonché quello derivante dal recupero del costo della garanzia indebitamente fruita, vantati da Finpiemonte, sono assistiti da privilegio generale ai sensi del d.lgs. 123/98. Finpiemonte procede al recupero nei modi di legge anche mediante iscrizione a ruolo".

2. La Banca si impegna altresì a:

- a) inviare a Finpiemonte i Piani di Ammortamento su casella di posta elettronica dedicata, normale o PEC, o con altro flusso dati telematico, entro il mese successivo dall'erogazione del finanziamento, nonché, su richiesta di Finpiemonte, una copia, in formato elettronico (pdf) del Contratto di Finanziamento sottoscritto con il soggetto beneficiario;
- b) tenere informata Finpiemonte sulla posizione, oggetto di garanzia, del debitore nel caso di cause che rendano notevolmente difficile il soddisfacimento del credito e/o su eventuali circostanze che possano costituire motivo di revoca della garanzia.
- c) comunicare a Finpiemonte l'eventuale decisione della stessa Banca di rinegoziare con il beneficiario il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento, purché tutto ciò avvenga con il preventivo nulla osta di Finpiemonte; in tal caso la garanzia fidejussoria sarà automaticamente prorogata fino alla nuova scadenza del finanziamento, previo consenso scritto di Finpiemonte.
- d) in caso di inadempienza del beneficiario e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, ad esperire tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito e a darne conto a Finpiemonte in caso di escussione della garanzia, secondo tempi e modi di cui al successivo art. 9, costituendo tale attività condizione di efficacia della garanzia stessa.

Art. 9 – Escussione delle garanzie

1. La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca entro 6 mesi dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario o dalla scadenza dello stesso, sempre con evidenza di aver avviato procedure di recupero, quali invio della lettera raccomandata di messa in mora del beneficiario del finanziamento, pena l'inefficacia dalla garanzia stessa.
2. Nella richiesta di escussione, la Banca deve indicare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché gli estremi delle azioni di recupero del credito poste in essere nei confronti del debitore beneficiario nei termini e con le modalità precisati al precedente comma 1. I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito sono interamente a carico della Banca stessa. Nel caso in cui Finpiemonte abbia concesso, unitamente alla garanzia, un finanziamento agevolato con fondi rotativi, i costi per il recupero dei crediti saranno prioritariamente dedotti rispetto al riparto delle somme recuperate, ai sensi dell'art. 9 comma 7 della Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con fondi di rotazione.
3. La garanzia prestata da Finpiemonte è pagata, previo il rispetto delle condizioni di cui ai punti che precedono, su richiesta della Banca, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di escussione.
4. Finpiemonte autorizza fin d'ora la Banca a definire eventuali accordi transattivi con il debitore beneficiario secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune, comunicandone preventivamente il contenuto a Finpiemonte che dovrà far pervenire le proprie determinazioni nel termine indicato dalla Banca e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione. In ogni caso l'accordo transattivo è efficace nei confronti di Finpiemonte solo previo suo nulla osta.
5. La copertura delle eventuali perdite accertate sarà effettuata attingendo alle risorse del Fondo e quindi nei limiti e fino ad esaurimento del Fondo stesso.
6. Nel caso in cui Finpiemonte conceda, unitamente alla garanzia, un finanziamento agevolato con fondi rotativi e la garanzia copra solo la quota erogata dalla Banca, in deroga a quanto stabilito nell'art. 9 comma 7 della Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione, le somme recuperate dall'escussione della garanzia saranno accreditate solo alla Banca.

Art. 10 – Revoca della garanzia

1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario degli obblighi assunti con la domanda o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso alla garanzia e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel Contratto di Finanziamento, ai sensi dell'art. 8 che precede, Finpiemonte adotta provvedimento di revoca.
2. In caso di revoca, la garanzia mantiene la propria efficacia nei confronti della Banca, fermo restando quanto previsto ai precedenti art. 8 comma 2 e art. 9.

Art. 11 - Prova delle somme dovute

Al fine dell'accertamento delle somme dovute, tra le Parti faranno stato e prova i libri e le scritture contabili della Banca.

Art. 12 – Durata della Convenzione

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigente sino a disdetta di una delle Parti da inviarsi mediante lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.

La presente Convenzione disciplina tutti i finanziamenti sottoscritti e le garanzie concesse successivamente alla predetta data, relativamente alle nuove Misure attivate ai sensi della Convenzione stessa, restando i finanziamenti già sottoscritti e le garanzie già concesse disciplinati dalle precedenti Convenzioni in essere tra Finpiemonte e la Banca.

In caso di disdetta la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 13 – Modifiche della Convenzione

Le intese tutte di cui al presente atto possono essere di comune accordo modificate in relazione a singole clausole tramite semplice scambio di lettere tra le parti sottoscritte, le quali determineranno in queste ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 15 - Spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 16 – Domiciliazione - Comunicazioni

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino

BANCA _____ - _____.

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere inviata per lettera o mail (normale o PEC) ai seguenti indirizzi:

FINPIEMONTE S.p.A.: Galleria San Federico 54, 10121 Torino

e mail: _____ - pec: _____

BANCA: _____

e mail: _____ - pec: _____

Torino, il _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

- Articolo 5 - Concessione delle garanzie
- Articolo 6 - Caratteristiche dei finanziamenti garantiti - rinvio alla Convenzione per l'erogazione di co-finanziamenti agevolati
- Articolo 7 - Caratteristiche delle garanzie
- Articolo 8 - Obbligazioni della Banca
- Articolo 9 - Escussioni delle garanzie
- Articolo 10 - Revoca della garanzie e recupero della garanzia e del beneficio indebitamente fruito

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Allegati:

Modello Standard Garanzia

Modello Standard Delibera Banca